GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE — NUM. 256

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, approvato col R. decreto 24 maggio 1888 per la Provincia di Torino;

Visto che la rappresentanza di detta Provincia, colle deliberazioni 2 e 3 giugno 1891 e 25 febbraio 1892, ha adottate alcune modificazioni al citato regolamento, e colla successiva deliberazione 18 agosto u. s. ha emesso il testo unico di tale regolamento, compilato in seguito alle modificazioni proposte;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, alleg. F;

Udito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, e inteso il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo testo unico del regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della Provincia di Torino, quale regolamento, visto d'ordine Nostro, dal predetto Ministro, sarà unito al presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del decreto stesso, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1892.

UMBERTO.

GENALA.

PROVINCIA DI TORINO

Testo unico del Regolamento stradale, deliberato dal Consiglio provinciale nella seduta del 3 giugno 1891, e modificato secondo i pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza 8 aprile 1892, n. 614, e dal Consiglio di Stato in adunanza 27 maggio stesso anno, n. 2365-943.

REGOLAMENTO

per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili

CAPO I.

Costruzione delle strade

SEZIONE I.

Strade provinciali.

Art. 1.

I progetti per la costruzione e la sistemazione delle strade, deliberati dal Consiglio provinciale, saranno formati a cura dell'Ufficio tecnico della provincia o di quegli altri ingegneri ai quali la Deputazione provinciale credesse affidare l'incarico, secondo le norme stabilite nei regolamenti in vigore pei progetti delle opere a carico dello Stato.

Nella compilazione dei progetti si avrà specialmente in mira di conciliare la buona viabilità della strada coll'economia nella spesa.

Art. 2.

La larghezza normale del piano viabile è stabilita in metri 7 comprese le banchine laterali o marciapiedi, salve le seguenti eccezioni ed avvertenze:

a) Le strade di grande traffico o sulle quali scorrono tramvie, tanto a cavalli che a vapore, già esistenti ed aventi maggiore ampiezza saranno conservate nelle loro condizioni attuali;

b) La larghezza normale di 7 metri potrà essere ridotta sino a metri 5,50 in pianura, e sino a metri 4,50 in collina od in montagna per quelle strade che siano riconosciute di minore importanza commerciale;

c) In via eccezionale, quando alla minore importanza commerciale si associno gravi difficoltà tecniche od economiche di tracciato, la larghezza per le strade in pianura potrà ancora ridursi a 5 metri ed a soli 4 metri per quelle di collina o di montagna.

Le strade provinciali potranno, nei luoghi più alpestri della parte più montagnosa della provincia, essere solo mulattiere.

Nello studio dei relativi progetti, l'andamento planimetrico ed altimetrico, saranno stabiliti in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime, qualora la provincia ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 3.

Il limite della pendenza longitudinale verrà, per ciascuna strada, fissato dal Consiglio provinciale nel deliberare il tracciamento generale della nuova strada, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza del transito probabile su quella e della rete di comunicazione di cui la medesima è destinata a far parte.

Art. 4.

Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà di forma convessa, determinata da un arco di circolo avente una saetta non superiore ad 1|24 della corda.

Per quelle di montagna il profilo sarà disposto a seconda delle circostanze, od a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato.

Nelle traverse degli abitati è lasciato ai Comuni di disporre il piano viabile secondo la forma che crederanno, riservata però alla Deputazione l'approvazione del relativo progetto, sentito l'ufficio tecnico.

Il piano viabile resta diviso in piano rotabile o carreggiata, ed in banchine o marciapiedi.

Art. 5.

Per le strade aventi la larghezza di metri 7, la carreggiata sarà larga metri 4,50.

Per quelle minori di metri 7 e non inferiori a metri 5, si assegnerà alla carreggiata una larghezza di metri 4, e finalmente, per una strada inferiore a metri 5, la carreggiata avrà la larghezza che potrà competerle, assegnando alle banchine laterali metri 0,50 caduna.

Art. 6.

Le strade provinciali in genere e quelle specialmente di larghezza limitata, in relazione al rispettivo traffico, saranno provvedute di piazzali o magazzini laterali per la confezione e per il deposito temporaneo del materiale d'inghiaiamento.

Questi piazzali o magazzini saranno distribuiti ad intervalli più o meno lunghi, secondo le varie esigenze dei singoli casi.

Art. 7.

Saranno determinati nei singoli casi, avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terreni laterali, dove corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali, perchè siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che i tratti dove i detti fossi debbano essere selciati;

c) La grossezza della massicciata, tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega e della importanza del traffico che può svilupparsi per la nuova strada.

Art. 8.

I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, o con sistema misto di muratura e di ferro.

Nelle strade di montagna, ed in soli casi eccezionali potrà dalla Deputazione provinciale essere ammesso l'uso del legname.

Art. 9.

Nelle strade di montagna dove sono permessi i cunettoni pel valico dei corsi d'acqua temporanei, dessi saranno a labbri distesi (*évasés*), selciati e costrutti in modo che, pur permettendo il rapido scolo delle acque, non rechino incomodo a passaggio dei veicoli.

Al lato del cunettone sarà stabilita una pedanca pel servizio dei pedoni.

Art. 10.

I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti; i ponti e le altre opere di maggior importanza saranno muniti di parapetti.

Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa, dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art. 11.

La lunghezza della strada sarà indicata con cippi posti a distanza di un chilometro ed a sinistra di chi cammina nella direzione indicata dalla denominazione della strada.

Lungo le strade munite di paracarri potranno, ai suddetti cippi sostituirsi indicazioni chilometriche ed ettometriche, scolpite e dipinte sui paracarri stessi.

All'entrata degli abitati, apposte inscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune, la denominazione della strada e la distanza percorsa a partire dai due capi della stessa; ed alla diramazione di una strada provinciale da altra provinciale o nazionale si stabiliranno lapidi, con modello conforme, indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 12.

Nella costruzione di una nuova strada, la proprietà stradale sarà determinata con termini di pietra.

Art. 13.

La Deputazione provinciale avviserà al tempo ed al modo di ridurre le attuali strade provinciali alle condizioni dinanzi accennate.

Art. 14.

Le opere a carico della Provincia vengono fatte eseguire mediante appalto e secondo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

L'Ufficio tecnico, per mezzo degli ingegneri distrettuali o dello ispettore, qualora ne fosse incaricato, ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, e redige le liquidazioni parziali per i pagamenti di abbuonconto e la contabilità finale.

Qualora però per ragioni di servizio non fosse conveniente di delegare all'assistenza locale dei lavori un impiegato dell'Ufficio tecnico, la Deputazione provinciale potrà incaricare una persona estranea all'Ufficio stesso.

Art. 15.

La collaudazione delle opere sarà fatta sempre da persona estranea all'Ufficio tecnico, assistita da un consigliere provinciale delegato dalla Deputazione, quando lo creda necessario.

SEZIONE II.

Strade comunali e consortili sussidiate.

Art. 16.

Indipendentemente dalle strade, la cui costruzione è dichiarata obbligatoria dall'art. 1° della legge 30 agosto 1868, alle quali provvede il regolamento 17 settembre 1870, la costruzione o sistemazione delle altre strade sussidiate dalla Provincia è sottoposta alle seguenti discipline.

Art. 17.

Nello studio dei progetti per la costruzione o sistemazione delle strade comunali si avrà specialmente in mira di ottenere la buona viabilità della strada, conciliata con una severa economia, eliminando affatto ogni spesa che non sia strettamente necessaria. E qualora già esista una strada, che colleghi i due punti fra cui si vuole aprirne una nuova, si dovrà anzi tutto esaminare lo stato di quella, e vedere se, per avventura, colla riforma parziale dell'andamento planimetrico e altimetrico di alcune tratte, non si possa ottenere ridotta la vecchia strada in buone condizioni.

Di regola, allo studio di una nuova strada si farà precedere l'esame per la sistemazione della esistente.

Art. 18.

Le strade comunali e consortili si dividono in mulattiere e rotabili.

Le strade mulattiere saranno limitate ai luoghi di erta collina ed ai più alpestri della parte montuosa della Provincia.

Art. 19.

Le strade comunali e consortili, scorrenti in pianura, avranno una larghezza non minore di metri 5 da ciglio a ciglio; quelle in montagna od in collina potranno essere ridotte a metri 4, ed anche al limite di metri 3 nei passi più difficili. In questo ultimo caso si lascieranno a convenienti distanze i siti per lo scambio dei veicoli.

Art. 20.

La pendenza longitudinale non potrà superare l'otto per cento nelle strade in pianura, il dodici nelle strade in montagna od in collina, salvo i casi speciali, per i quali sia dimostrato che, adottando una pendenza superiore al detto limite, si ottiene una considerevole economia nella spesa, senza soverchio disagio del transito.

Art. 21.

Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà ad arco di circolo con saetta non superiore ad 1[24 della corda. Nelle strade di collina o di montagna il profilo sarà disposto, secondo le circostanze, o a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato verso il monte.

Art. 22.

Nelle strade in pianura aventi metri 5 di larghezza, da ciglio a ciglio, il piano rotabile o carreggiata sarà largo metri 4; per quelle in collina o montagna la carreggiata potrà essere ridotta ad una larghezza di metri 3; ed anche di metri 2,50.

CAPO II.

Manutenzione delle strade

SEZIONE I.

Strade provinciali e comunali in manutenzione della Provincia.

Art. 23.

Il servizio di manutenzione delle strade provinciali e comunali in manutenzione provinciale è affidato agli ingegneri distrettuali, ai sorveglianti ed al corpo dei cantonieri.

Art. 24.

La manutenzione delle strade si distingue in ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria comprende la provvista del materiale di rifornimento ed i lavori destinati a conservare costantemente in condizione normale le strade e loro dipendenze, mediante operazioni giornaliere e periodiche, contenute nei limiti delle esigenze ordinarie e delle relative previsioni di spesa inscritta nella parte ordinaria del bilancio.

La manutenzione straordinaria comprende le provviste ed i lavori che possono essere richiesti da maggiori bisogni di carattere straordinario, per quanto previsti o da eventualità non prevedibili, ed ai quali è provvisto mediante apposite allocazioni di fondi, fatte in modo tassativo o generico nella parte straordinaria del bilancio.

Art. 25.

Alla manutenzione ordinaria delle strade e dei ponti provinciali od in manutenzione provinciale si provvede:

A) o col sistema misto, finora usato, dell'appalto parziale a misura, combinato, ove d'uopo, coll'esecuzione di certe opere ad economia.

In tal caso, sono appaltati a misura:

a) l'approvvigionamento dei materiali destinati al rifornimento del suolo stradale;

b) le riparazioni tutte che possono occorrere al corpo stradale, alle opere d'arte e dipendenze delle strade di maggiore importanza e che siano suscettibili di misura geometrica, salvo la riserva di cui alla seguente lettera *l*.

Si eseguiscono ad economia, col mezzo dei cantonieri e di operai o mezzi d'opera sussidiari, assunti direttamente per conto dell'Amministrazione:

c) lo spandimento dei materiali di inghiaiamento;

d) lo sgombro delle nevi e dei ghiacci;

e) la raschiatura del fango e della polvere, l'accumulamento loro e di ogni altra materia di rigetto verso i lembi della carreggiata, ed il successivo loro trasporto fuori della strada;

f) l'inaffiamento del suolo stradale;

g) lo spurgo dei fossi ed acquedotti;

h) la remozione delle frane;

i) le riparazioni al corpo stradale ed alle opere d'arte delle strade di minore importanza, ed in genere ogni riparazione non suscettibile di misura geometrica;

k) la conservazione in istato normale dei cigli delle banchine, delle scarpe e di tutte le altre parti e dipendenze della strada.

Potranno ancora essere eseguite ad economia, in via eccezionale e giusta le relative riserve da inserirsi nei capitolati d'appalto:

l) le riparazioni alla strada od alle opere d'arte, anche se suscettibili di misura geometrica, quando abbiano carattere di molta urgenza o siano di tal natura da potervisi utilizzare, con evidente vantaggio dell'Amministrazione, materiali di proprietà di quest'ultima o la mano d'opera dei cantonieri;

m) le piccole provviste di materiali d'inghiamento di qualità non prevista nei contratti d'appalto, e fatte a scopo di esperimento o di miglioramento; quando però queste provviste siano di qualche importanza, si faranno per appalti speciali.

B) ovvero col sistema d'appalto generale a prezzo fatto (*à forfait*), nel qual caso l'appaltatore assume a proprio carico e sotto la propria responsabilità tutti i lavori e provviste di ordinaria manutenzione, compreso il pagamento del salario dei cantonieri;

C) oppure col sistema di appalto (*à forfait*) della pura mano d'opera, fatto al cantoniere stesso della strada, od ancora collo interessare il cantoniere nelle economie della mano d'opera, provvedendo separatamente ad appalto il materiale.

Art. 26.

L'appalto per le opere e provviste di cui al precedente articolo è regolato in base alla perizia presuntiva ed al capitolato, redatti dagli ingegneri distrettuali, ed approvati dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto potrà variare da 3 a 9 anni, secondochè sarà giudicato conveniente dalla Deputazione provinciale.

La scadenza dei contratti è fissata al 30 giugno e la rinnovazione al 1° luglio immediatamente successivo.

Il prezzo delle opere e provviste eseguite vien corrisposto all'appaltatore semestralmente, per la totalità delle relative competenze (dedotto un decimo dell'importo del materiale di inghiaiamento provvisto fino alla costituzione della cauzione definitiva, ed un altro decimo da rimborsarsi nel semestre successivo); le quali competenze dovranno risultare regolarmente accertate e liquidate da un certificato dell'ingegnere distrettuale, sottoscritto anche dall'appaltatore.

Le scadenze semestrali per la compilazione di questi certificati sono stabilite al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

I mandati di pagamento saranno spediti entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza semestrale o trimestrale, semprechè non vi siano motivi di ritardo o di sospensione imputabili all'appaltatore.

Art. 27.

La provvista annua del materiale d'inghiaiamento si fa in relazione all'effettivo bisogno di ciascuna strada, previamente accertato, volta per volta, dall'ingegnere distrettuale a suo criterio e sotto la sua responsabilità.

Detta provvista potrà per conseguenze risultare maggiore o minore di quanto è previsto nel contratto d'appalto, purchè nel complesso della rete stradale non si eccedano le relative previsioni di spesa contemplate in bilancio.

Trattandosi però di rilevanti aumenti di dotazione, occorrerà la preventiva approvazione della Deputazione provinciale, la quale terrà conto al riguardo delle eventuali economie sulle altre strade.

La provvista del materiale può farsi o tutta in una sola volta, o

ripartitamente in due o più riprese, secondochè sarà giudicato più conveniente dall'ingegnere distrettuale, il quale ha la responsabilità dell'utile impiego del materiale stesso.

È quindi lasciata anche al critèrio dell'ingegnere suddetto la scelta del modo di regolarne lo spandimento, coll'avvertenza però che, occorrendo eseguire ricarichi generali di qualche estensione, questi non si faranno mai per lunghezza eccedente i 100 metri, e debbono essere alternati con lacune di ugual lunghezza; a meno che non si tratti di imperiose esigenze eccezionali, nel qual caso la Deputazione provinciale potrà autorizzare la deroga a quest'ultima prescrizione.

Art. 28.

Salvo il caso previsto dall'art. 25, lettera *B*, la retribuzione dei sorveglianti ed il salario dei cantonieri sono pagati direttamente dalla cassa provinciale alla fine di ogni mese, od anche quindicinalmente, quando la Deputazione provinciale lo ravvisi opportuno, con mandato complessivo in capo al sorvegliante, nelle forme e colle garanzie che dalla Deputazione provinciale saranno stabilite.

Questo mandato dovrà, per scarico di contabilità, essere corredato delle quietanze dei singoli cantonieri.

Art. 29.

Sono pure pagate direttamente dalla cassa provinciale le spese per lavori ad economia di cui all'art. 25, lettera *A*.

Per ognuna di queste spese l'ingegnere distrettuale, ovvero l'ispettore, quando fosse incaricato della direzione di quei lavori, emette, corredata dai relativi documenti giustificativi, una richiesta di pagamento mediante quietanza provvisoria, vistata da un membro della Deputazione provinciale, da unirsi poi a regolare mandato.

Art. 30

Le strade devono essere mantenute in buono stato, provvedendo a tempo debito:

a) al scolo delle acque nei fossi laterali;

b) allo spurgo dei fossi;

c) alla rimozione della polvere e del fango dalla carreggiata, e, nel termine non maggiore di 15 giorni, dai lembi dove saranno stati accumulati;

d) ad una pronta rimozione della neve per impedire l'interruzione del transito dei veicoli e dei pedoni, e poi allo sgombro completo, limitatamente a quanto possibile nelle strade di montagna;

e) all'inaffiamento, ove possibile;

f) alle riparazioni necessarie per conservare in buono stato tutte le opere d'arte;

g) alle colmature parziali con ghiaia e pietrisco delle rotaie e degli ammanchi nella regolare sagoma della carreggiata, previa la cautela di ben purgare il vano perchè la ghiaia ed il pietrisco vi si assettino stabilmente;

h) al ricarico generale, salve le cautele dell'art. 27, quando lo spessore della massicciata risulti troppo assottigliato.

Art. 31.

L'approvigionamento del materiale d'inghiaiamento sarà regolato in modo da arrecare il minor disturbo possibile alla circolazione pubblica, limitando, per quanto sia conciliabile colle esigenze del servizio, il periodo di tempo durante il quale il materiale stesso rimane depositato in cumuli sui fianchi delle strade.

Art. 32.

L'inaffiamento del suolo stradale, allo scopo, sia di ritardare e diminuire la formazione del detrito polveroso ed il conseguente consumo della massicciata, sia di procurare artificialmente, in difetto di pioggia, l'umidità necessaria per l'assodamento del materiale sparso, si intende compreso fra le operazioni di ordinaria manutenzione, in tutte quelle località dove le strade si trovano provviste di pozzi o di corsi d'acqua laterali, dai quali torni possibile avere, con poca spesa, l'acqua occorrente.

Per le località che tuttora mancano d'acqua, potranno essere alla occorrenza autorizzate, rispettivamente dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale, le relative spese d'impianto per dotazioni d'acqua secondochè si tratti di spesa considerevole per la quale occorra apposita allocazione di fondo, ovvero di piccola spesa che non esorbiti dalle previsioni ordinarie del bilancio.

Art. 33.

Con apposito regolamento speciale sono stabilite le norme per la nomina e per la retribuzione dei sorveglianti, pel salario dei cantonieri e pel loro collocamento a riposo e per tutto quanto può concernere il disimpegno del servizio loro affidato.

Art. 34.

Alla manutenzione delle traverse provinciali negli abitati, contemplati dall'art. 41 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, devono provvedere i rispettivi Comuni di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità.

Nella suddetta manutenzione è anche compreso lo sgombro delle nevi e del fango, la rottura dei ghiacci, lo spandimento di sabbia o ghiarella sui medesimi, ed ogni altra opera diretta ad assicurare, in ogni tempo, la libera e sicura viabilità per le persone, per le bestie e pei veicoli.

Il pagamento delle indennità, di cui al citato art. 41 della predetta legge, non sarà autorizzato quando non risulti da apposita dichiarazione, estesa dallo ingegnere distrettuale, che le citate obbligazioni vennero regolarmente eseguite.

A quei Comuni che trascurassero l'adempimento di queste obbligazioni verrà dalla Deputazione provinciale, con decreto motivato, da notificarsi in via puramente amministrativa, fissato un termine perentorio, trascorso il quale, la Deputazione provinciale provvederà, in caso di inadempimento, all'esecuzione coattiva degli occorrenti lavori di riparazione e manutenzione per mezzo dell'Ufficio tecnico provinciale, prelevando la spesa sul fondo annuale stanziato nel bilancio provinciale per il pagamento dell'indennità di cui sopra, e pel tempo necessario a raggiungere l'importo della spesa stessa, salvochè la Deputazione creda più opportuno ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa pello stanziamento d'ufficio della somma occorrente pei lavori suddetti.

Sezione II.

Strade comunali.

Art. 35.

Le strade comunali devono essere conservate, ed all'uopo restituite in istato normale di sicura e comoda viabilità.

Art. 36.

Alla regolare manutenzione in buono stato delle strade comunali è provveduto dai rispettivi comuni isolamente o riuniti in Consorzi:

a) o mediante appalti generali a prezzo fatto (*à forfait*);

b) ovvero appaltando in misura ed in base ad elenco di prezzi la provvista del materiale occorrente pel rifornimento annuo, e l'esecuzione degli eventuali restauri al corpo stradale ed alle opere d'arte e provvedendo al resto ad economia coll'opera di cantonieri stabili in numero sufficiente e proporzionato al bisogno giornaliero, e collo aiuto di operai e di mezzi d'opera sussidiari ognqualvolta se ne verificasse il bisogno e nella misura richiesta dalle circostanze;

c) infine, in casi speciali e previa regolare autorizzazione, facendo eseguire ad economia tutte le opere e provviste manutentive.

Art. 37.

Le strade comunali devono essere mantenute sotto la sagoma regolare prescritta dall'art. 21 dell'attuale regolamento.

I fossi laterali dovranno essere tenuti espurgati in modo da poter funzionare sempre regolarmente.

Il fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata a misura che vi si formano, ed esportati dalla strada.

Si procederà colla maggior possibile sollecitudine allo sgombro della neve, salvo per le strade di montagna dove la neve si congela facilmente e nell'inverno si usano le slitte.

Si provvederà continuamente a favorire lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d'arte saranno mantenute in lodevole stato, riparando sollecitamente i guasti a misura che si verificano.

CAPO III.

Sorveglianze delle strade

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 38.

Il Consiglio provinciale ha l'alta sorveglianza sulle strade provinciali, comunali e consorziali, e la esercita col mezzo della Deputazione provinciale.

Art. 39.

La vigilanza sulle strade anzidette è raccomandata ai Consiglieri provinciali, i quali trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e manutenzione, sull'osservanza della legge e del regolamento, consigliando quei provvedimenti che crederanno più convenienti pel miglioramento del servizio stradale.

Uguale incarico è affidato ai Sindaci per le strade provinciali od in manutenzione provinciale, scorrenti nel territorio del comune.

Spetterà alla Deputazione di provvedere, essendo dessa chiamata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio provinciale.

Art. 40.

Gli ingegneri distrettuali ogni anno, nel mese di giugno, dovranno trasmettere alla Deputazione una relazione sullo stato delle strade provinciali e su tutti i rami di servizio che le riguardano, e che sono contemplati nel presente regolamento.

Art. 41.

La tenuta delle carte relative al servizio tecnico delle strade provinciali e comunali, mantenute dalla Provincia, nonchè delle comunali siano o non sussidiate, per quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la Provincia, spetta rispettivamente a ciascun ingegnere distrettuale, che ne ha perciò la responsabilità.

Art. 42.

La Deputazione introdurrà nel regolamento, attualmente in vigore, dell'Ufficio tecnico provinciale, tutte quelle disposizioni che risultano dal presente regolamento, tenendo specialmente conto della sorveglianza che si deve esercitare sulle strade comunali e consortili, siano o non sussidiate.

Art. 43.

Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, una relazione sullo stato delle strade provinciali, comunali e consortili e su tutto quanto riguarda il servizio stradale.

SEZIONE II.

Servizio di sorveglianza delle strade provinciali e comunali mantenute o sussidiate dalla Provincia.

Art. 44.

Le strade provinciali e quelle mantenute o sussidiate dalla Provincia sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'Ufficio tecnico, per mezzo degli ingegneri distrettuali, che hanno perciò l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adattamento, o di manutenzione.

Essi informano tosto la Deputazione provinciale quando sia il caso di provocare qualche provvedimento.

Essi hanno sotto i loro ordini i sorveglianti stradali ed il corpo dei cantonieri, le cui attribuzioni sono determinate dal regolamento speciale.

Art. 45.

È speciale dovere dell'Ufficio di vegliare all'esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori ed ai concessionari di tramvie scorrenti sulle strade provinciali per la lodevole esecuzione dei lavori e di informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche frode o trascuranza.

Art. 46

Visita ogni anno ad epoca opportuna tutte le strade provinciali e le comunali mantenute dalla Provincia o dalla medesima sussidiate ed anche quelle non sussidiate, onde riconoscerne lo stato, prendere cognizione di tutti i lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione, ed esaminare se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 47.

Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade provinciali o comunali in manutenzione provinciale, l'ingegnere distrettuale, o chi per esso, si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedimenti d'urgenza e ne informa immediatamente la Deputazione provinciale.

Quando i guasti sono tali da rendere o intieramente intercettato o pericoloso il passaggio, il sorvegliante della stazione, in cui il guasto è successo, provvede per informare il più speditamente possibile l'Ufficio distrettuale.

Intanto col mezzo dei cantonieri e con giornalieri in aiuto fa eseguire i primi lavori indispensabili per stabilire un passaggio provvisorio.

Art. 48.

All'oggetto di conoscere a tempo l'importanza delle piene dei fiumi e torrenti, onde poter prevenire i guasti, saranno stabiliti a cura dell'Ufficio tecnico per mezzo degli ingegneri distrettuali, ed occorrendo dell'Ispettore, degli idrometri presso i ponti sui principali corsi d'acqua, dai quali si possa conoscere la graduale altezza delle piene.

I sorveglianti stradali ed i cantonieri terranno apposito registro sul quale noteranno le altezze verificate da essi o dal cantoniere più vicino al ponte.

Art. 49.

La Deputazione farà procedere, quando del caso, alla constatazione della proprietà di tutte le strade provinciali, ed in contraddittorio dei proprietari confinanti, alla formazione del tipo e del profilo delle singole strade, dei disegni delle principali opere d'arte e di una relazione descrittiva delle strade.

SEZIONE III.

Servizio di sorveglianza delle strade comunali.

Art. 50.

L'Amministrazione provinciale sorveglia a che, per parte dei Comuni e dei Consorzi, siano esattamente osservate le obbligazioni loro derivanti dalle disposizioni di legge e da quelle del presente regolamento.

Tale sorveglianza viene esercitata col mezzo degli ingegneri distrettuali, coadiuvati nelle loro funzioni da sorveglianti stradali.

Art. 51.

L'ingegnere distrettuale, con periodiche visite personali e mediante i rapporti che gli saranno trasmessi dai sorveglianti posti alla sua dipendenza, dovrà rendersi in ogni tempo esatto conto dello stato di viabilità della rete stradale comunale affidata alla sua sorveglianza.

A tal fine l'ingegnere distrettuale:

a) percorre almeno due volte l'anno tutte le strade comunali del suo Distretto;

b) regola le perlustrazioni dei sorveglianti secondo le esigenze del servizio e in modo che i medesimi si trovino continuamente sulle strade loro assegnate, e possano compierne periodicamente il giro nel minor tempo possibile;

c) tiene, per ogni Comune, un registro delle relative strade, siano o non sussidiate, annotandovi le date delle ispezioni fatte e le risultanze delle ispezioni stesse;

d) risultandogli che un Comune od un Consorzio contravvenga, nella manutenzione delle proprie strade, alle disposizioni del presente regolamento, ne fa immediato rapporto alla Deputazione provinciale, proponendo i provvedimenti, da adottarsi, ed indicando, in via sommaria, le relative previsioni di spesa.

Art. 52.

Ogni sorvegliante sarà munito di un libretto, nel quale il medesimo dovrà registrare giornalmente le proprie perlustrazioni e le osservazioni fatte durante le medesime

Art. 53.

L'Amministrazione provinciale provvederà gli ingegneri distrettuali ed i sorveglianti dei registri, di cui all'art. 51, lettera *c*, e dei libretti di cui all'articolo precedente.

I registri ed i libretti esauriti dovranno essere conservati presso l'ufficio distrettuale a disposizione dell'Amministrazione provinciale.

Art. 54.

Nel mese di maggio di ogni anno, l'ingegnere trasmetterà alla Deputazione provinciale un rapporto generale e completo sulle condizioni delle strade comunali del rispettivo Distretto, accompagnandolo con uno specchio riassuntivo, dal quale risultino per ogni comune gli stanziamenti fatti per le spese di manutenzione delle rispettive strade.

Art. 55.

Tanto di propria iniziativa, quanto a richiesta dell'autorità comunale, l'ingegnere distrettuale dovrà, senza diritto a speciale retribuzione accertare, sia personalmente, sia col mezzo di sorveglianti e cantonieri da lui dipendenti, le contravvenzioni al regolamento di polizia stradale ed al presente.

Art. 56.

Qualora un Comune od un Consorzio non curasse la conservazione in istato normale delle proprie strade, la Deputazione provinciale ne farà richiamo alla Giunta municipale od all'Amministrazione consortile, fissando loro un termine perentorio per mettersi in regola; ed, ove riesca infruttuoso il fatto richiamo, la Deputazione lo priverà del sussidio, se trattasi di strade sussidiate, e farà le opportune diligenze perchè per mezzo del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa, siano fatti eseguire d'ufficio i provvedimenti reclamati dal cattivo stato della strada, colla iscrizione coattiva nel bilancio del Comune o Consorzio dei fondi occorrenti.

CAPO IV.

Polizia delle strade.

Art. 57.

Per la polizia delle strade provinciali, comunali e consortili si intende applicato il regolamento generale di polizia stradale approvato con R. decreto delli 10 marzo 1881.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo e la conservazione della viabilità comunale in buone condizioni d'impianto e di manutenzione, il Consiglio provinciale accorderà sussidi ai Comuni o Consorzi per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

Questi sussidi si intendono riservati esclusivamente alle strade (comunali o consortili) di carattere obbligatorio, a termini della legge 30 agosto 1868.

Art. 2.

Anno per anno, in occasione della votazione del bilancio provinciale, il Consiglio provinciale stanzierà un fondo da distribuirsi in sussidi alle strade comunali, indicando quale parte del fondo stesso dovrà assegnarsi alla costruzione di nuove linee, od alla sistemazione delle esistenti, e quale alla manutenzione.

Art. 3.

I sussidi vengono concessi d'anno in anno, in relazione al fondo a ciò destinato dal Consiglio provinciale, senza obbligo od impegno di continuità.

CAPITOLO II.

Sussidi per costruzione o sistemazione di strade comunali obbligatorie

Art. 4.

La ripartizione del fondo assegnato per sussidio alle costruzioni e sistemazioni di strade comunali obbligatorie è fatta ogni anno dalla Deputazione provinciale in base ai seguenti criteri:

a) importanza della strada, in relazione agl'interessi che vi si connettono;

b) costo complessivo dei lavori a strada ultimata;

c) stato d'avanzamento dei lavori.

Art. 5.

I Comuni o Consorzi colla domanda di sussidio devono presentare alla Deputazione provinciale:

1° Una copia autentica della perizia estimativa dell'ammontare presunto dei lavori e delle espropriazioni ad opera finita, in base a progetto regolarmente approvato dalla Prefettura, quando si tratti di strade soggette ad esecuzione d'ufficio, a senso della legge 30 agosto 1868;

2° Una copia autentica del bilancio del Comune, o dei Comuni cointeressati, se trattasi di strada consortile;

3° Un certificato della Direzione dei lavori, attestante lo stato di avanzamento dei lavori, se l'opera è in corso di esecuzione.

4° Copia autentica della liquidazione finale e del certificato di collaudo, se l'opera è ultimata.

Art. 6.

Senza che occorra rinnovare la domanda, i Comuni o Consorzi ammessi al sussidio parteciperanno, beninteso nella proporzione dei lavori compiuti e nella misura del sussidio concesso, alle successive ripartizioni dei fondi all'uopo inscritti in bilancio.

Trattandosi di opere in corso di esecuzione, dovrà ogni anno essere presentato il certificato di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Art. 7.

Per le strade sottoposte all'esecuzione d'ufficio, la domanda di sussidio potrà essere fatta in forma collettiva dalla R. Prefettura, quale amministratrice a termine di legge, del fondo speciale, destinato alla esecuzione coattiva della legge sulla viabilità obbligatoria, presentando i documenti accennati nelle precedenti disposizioni.

CAPITOLO III.

Sussidi per manutenzione di strade intercomunali obbligatorie

Art. 8.

Sono ammesse al sussidio per la manutenzione le strade che collegano fra loro i capoluoghi di Comuni e che sono riconosciute sufficientemente sistemate.

Art. 9.

Lo stato di sufficiente sistemazione è dichiarato dalla Deputazione provinciale, previa constatazione fatta dai membri della Deputazione e da Consiglieri provinciali, sentito l'Ufficio tecnico, e salvo ricorso al Consiglio provinciale.

Art. 10.

Le strade intercomunali, in rapporto al sussidio alla loro manutenzione, saranno divise in quattro categorie.

I sussidi assegnati alle varie categorie sono determinati per ciascun chilometro di percorrenza nel modo seguente:

1ª Categoria da L. 200 a L. 300.
2ª » da » 150 a » 200.
3ª » da » 100 a » 150.
4ª » da » 50 a » 100.

L'assegnazione delle strade alle varie categorie sarà fatta dalla Deputazione provinciale, inteso l'Ufficio tecnico, tenuto conto dell'importanza della strada e del costo presuntivo della spesa di sua manutenzione.

Art. 11.

Le strade mulattiere di montagna od in erta collina potranno anche godere del sussidio alla manutenzione, mediante l'osservanza delle disposizioni relative alla sistemazione e manutenzione soddisfacente, compatibilmente colle condizioni locali.

Art. 12.

Le strade ammesse al sussidio provinciale saranno ogni anno visitate dall'ingegnere distrettuale dalla cui giurisdizione dipendono, allo scopo di riconoscerne lo stato di manutenzione. Alle strade riconosciute in istato di regolare manutenzione sarà continuato il sussidio.

Quelle invece delle quali fosse trascurata la manutenzione saranno escluse dal sussidio.

La Deputazione provinciale proporrà inoltre alla Giunta provinciale

amministrativa, a senso del disposto dall'art. 171 della legge 10 febbraio 1859 n. 5921, le opportune istanze contro i Comuni che trascurassero la manutenzione delle loro strade, allo scopo di ottenere la esecuzione d'ufficio delle opere necessarie e la inscrizione nei bilanci dei fondi occorrenti.

Roma, 27 settembre 1892.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
GENALA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 settembre 1891 del Consiglio provinciale di Bari relativa all'iscrizione nell'elenco delle strade provinciali, di quella da Modugno a Bitonto.

Visti gli atti dell'eseguita pubblicazione della deliberazione suddetta, da' quali si rileva che nessuna opposizione venne presentata al riguardo;

Considerando che il detto tronco di strada Modugno-Bitonto è di una grande importanza commerciale ed agricola per quasi la metà della Provincia in quanto che tutti i prodotti dei territori più fertili della Provincia quali sono quelli appartenenti ai Comuni di Spinazzola, Minervino, Canosa, Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto, vengono trasportati in Bari per la via di Modugno, e che tutto il percorso fino a Bari si esegue per strade provinciali, ad eccezione del breve tronco intermedio Modugno-Bitonto;

Che il tronco stesso mettendo capo per la via più breve alla ferrovia, al capoluogo della provincia ed al porto soddisfa a tutte le condizioni richieste dall'art. 13 comma *d*) della legge 20 marzo 1865, alleg. *F*, per essere classificato fra le provinciali;

Visto il voto favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

Visto l'art. 14 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 sopracitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tronco di strada da Modugno a Bitonto è inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Bari.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, del Regno.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1892.

UMBERTO.

F. GENALA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 886526 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20, al nome di Vellini Lodovico di Pietro, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Pavia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vellini Giuseppe-Lodovico-Luigi di Pietro, minore ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 714615 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 40, al nome di *Accardi Celestino* ed Alberto fu Antonino, minori, sotto la patria potestà della madre Di Marco Vincenza fu Francesco, domiciliati in Campobello (Trapani);

N. 714616 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 15, al nome c. s., sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Accardi Celestina* ed Alberto Mario fu Antonio, ecc., c. s., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 settembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 313, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito Pubblico il 30 luglio 1892, sotto i nn. 6171|72897l, al sig. comm. avv. Gaetano Pagnolo, per il deposito di diversi titoli di rendita nominativa ed al portatore, nella complessiva somma di L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, il nuovo titolo di rendita proveniente dalla riunione di quelli suindicati, sarà consegnato al sig. comm. avv. Pagnolo, senza bisogno della presentazione della ricevuta, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 13 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(3ª *pubblicazione*).

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 63, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Piacenza, il 4 marzo 1892, sotto i nn. 176 di protocollo, 4656 di posizione, al sig. Cattaneo dott. Gaetano fu Francesco, per deposito di un certificato di L. 150 di rendita, sotto il n. 918257, intestato a Boneschi Adriano fu Giacomo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, il nuovo titolo di rendita, proveniente da quello su indicato, sarà consegnato a chi di diritto, senza obbligo della presentazione della ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 3 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di settembre 1892.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall' ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i qua restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo bollettino non danno conto degli aumenti occasiona i verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1891 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

5° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

6° Guarnigione al 31 dicembre 1891, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 — 3 — 5).

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate in cifra tonda soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,281,000 al 31 dicembre 1891.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale.

Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione		Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
					Residente	Avventizia												
Alessandria *.	75000	25	177	3	80	11	1	—	—	—	—	1	—	1	—	4	15	24
Cuneo.	29000	13	54	1	37	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	4	12
Novara	40000	14	114	2	58	40	—	2	—	2	—	4	—	5	1	5	7	13
Torino	329000	139	600	47	351	65	—	1	1	4	4	26	—	1	1	28	63	40
Genova	210000	94	409	44	307	24	16	—	1	2	2	12	—	—	—	28	50	41
Porto Maurizio	7400	4	12	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Bergamo	(1) 42000	19	104	10	105	17	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	18	28
Brescia	67000	28	140	7	121	16	—	—	8	1	—	8	—	1	—	1	13	25
Como *	35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	38000	25	79	2	77	41	—	4	—	—	—	8	—	—	1	5	20	12
Mantova.	30000	22	60	4	52	19	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	10	10
Milano *	425000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	38000	29	59	3	66	16	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	10	13
Sondrio.	8000	5	18	—	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	6

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino

(1) Questo comune non ha potuto indicare il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la popolazione, a quest'ultima data si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE: Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite cruposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	18000	5	61	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
Padova *	(1) 79000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11000	3	25	3	16	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2
Treviso *	34000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	36000	15	71	—	43	11	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	13	10
Venezia	159000	81	316	12	245	20	—	—	—	—	2	7	—	—	1	11	23	52
Verona *	73000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40000	17	108	3	85	10	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	12	16
Bologna	147000	67	326	11	252	22	—	2	1	6	1	9	—	—	1	14	46	34
Ferrara	85000	33	292	11	142	(a)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	14	8
Forlì	44000	26	112	4	59	5	—	1	—	1	—	5	—	—	—	3	6	13
Modena	65000	23	135	5	102	4	—	—	—	—	2	4	—	—	1	7	10	20
Parma	52000	29	100	6	72	22	—	1	4	—	—	3	—	—	—	6	17	17
Piacenza	37000	20	59	5	57	28	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	10	12
Ravenna	65000	23	154	3	128	(a)	—	—	1	3	—	1	—	1	—	3	8	21
Reggio Emilia	56000	25	192	5	107	16	—	—	—	—	3	2	—	—	—	5	16	22
Arezzo *	43000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	190000	87	376	15	260	62	—	3	—	5	—	6	—	—	—	19	52	26
Grosseto *	8700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	106000	58	204	8	150	2	—	—	2	—	—	9	—	—	1	7	32	13
Lucca	76000	54	150	3	103	15	—	5	—	3	1	6	—	—	—	6	11	16
Massa	25000	16	83	5	42	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	15
Pisa *	61000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	29000	17	46	2	51	26	—	1	1	—	—	2	—	—	—	5	9	7
Ancona	55000	28	141	5	79	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	10	9
Ascoli Piceno	29000	19	67	2	44	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	3	12
Macerata	23000	18	60	1	43	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	19
Pesaro	24000	14	58	1	48	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	14
Perugia	55000	19	127	13	140	9	—	1	—	11	—	3	—	—	—	8	16	17
Roma	430000	197	905	54	438	110	—	—	—	5	1	18	—	11	1	52	91	60
Aquila degli Abruzzi *	(1) 20500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	17000	6	43	1	28	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Chieti	25000	15	52	3	41	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	2	5
Teramo *	23000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	13	79	8	33	5	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	5	11
Benevento	26000	17	83	4	48	2	—	—	—	—	—	4	—	5	2	5	1	4
Caserta	36000	30	120	9	59	1	—	—	5	2	—	3	—	—	—	8	6	8
Napoli	536000	315	1241	94	774	63	—	3	2	3	1	6	—	4	—	69	96	110
Salerno	39000	21	165	16	70	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	5	8	18
Bari delle Puglie *	72000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	44000	28	132	9	77	10	—	—	—	—	—	1	—	10	—	4	7	18
Lecce	29000	10	74	2	29	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	4	6
Potenza	21000	5	43	8	32	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	11
Catanzaro	30000	25	88	3	90	2	—	2	—	—	—	3	—	14	—	3	5	14
Cosenza	20000	15	60	3	42	2	—	—	1	2	—	1	—	1	—	3	6	11
Reggio di Calabria *	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	(1) 35000	29	97	7	84	—	—	10	—	—	—	—	—	6	—	1	4	27
Catania *	112000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24000	23	65	3	46	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	1	10
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	272000	218	772	42	317	29	—	1	—	2	1	4	—	3	—	7	41	53
Siracusa	27500	11	94	1	50	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	7	6	13
Trapani *	45000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42000	29	111	3	69	11	—	6	—	2	—	1	—	10	—	2	10	7
Sassari	(1) 40000	20	86	4	83	—	—	—	—	11	2	—	—	2	—	3	11	14

Roma, addì 31 ottobre 1892.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

(1) Questo comune non ha indicato il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la cifra di popolazione è stata calcolata supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 27 corrente in Longare, Provincia di Vicenza, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, ottobre 1892.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello DI TORINO

In esecuzione dell'articolo 13 della legge sulle tasse ipotecarie, testo unico, approvato con Regio decreto 15 settembre 1874 n. 2079, e per gli effetti previsti dagli art. 29 e seguenti.

RENDE NOTO

Che il defunto cav. Bersano Camillo ha cessato il 20 del corrente ottobre dalle funzioni di conservatore delle ipoteche di Vercelli.

Torino, 24 ottobre 1892.

Il Procuratore Generale
PINELLI.

Avviso.

A termini dell'art 33 della legge 13 settembre 1874 n. 2079, si rende noto che essendo cessato, per morte, il conservatore delle Ipoteche di Este signor Garino Eugenio, il termine per le eventuali insinuazioni sulla di lui cauzione andrà a compiersi col 13 settembre dell'anno 1900.

Venezia, 29 ottobre 1892.

Il Procuratore Generale

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso a dieci posti di maestra assistente e dei lavori domestici nelle scuole normali femminili.

Al concorso saranno ammesse soltanto maestre provvedute della patente elementare di grado superiore, le quali dovranno sostenere, in Roma, un esperimento pratico di lavori donneschi.

Occupati i posti che attualmente sono vacanti, gli altri, fino al numero di dieci, saranno conferiti a mano a mano alle altre fra le dieci candidate dichiarate idonee per ordine di merito, secondo la graduatoria che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Pubblica Istruzione.

Ad esse, col grado di Reggente, verrà assegnato lo stipendio di L. 1200 annue.

Coll'assegnazione dei dieci posti cesserà ogni effetto del concorso medesimo.

A parità di merito, sono titoli di preferenza l'aver compiuto lodevolmente un regolare corso di studi in una Scuola normale governativa o pareggiata.

Le signore che desiderassere essere ammesse al concorso dovranno entro il 10 novembre prossimo venturo, inviare al Ministero dell'Istruzione Pubblica, Divisione delle Scuole Normali, la domanda in carta da bollo da L. 1,20.

a) la fede di nascita dalla quale risulti che non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, salvo per quelle che prestano servizio in un Istituto governativo;

b) il certificato medico, con cui si attesta che la salute della candidata è buona;

c) la fede penale con data non anteriore ai 6 mesi a decorrere dal primo del corrente mese di ottobre;

d) l'attestato di specchiata moralità, rilasciato dalla Giunta del comune o dei comuni nei quali la candidata dimorò negli ultimi sei anni;

e) la dichiarazione sottoscritta che la candidata, se eletta, accetterà di recarsi alla scuola cui sarà destinata dal Ministero.

Non si accolgono le istanze alle quali non siano uniti tutti i documenti, nè si accettano i documenti che non siano originali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI. 2

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso

Si è resa vacante nella scuola professionale di Biella la cattedra di chimica generale ed applicata e d'arte tintoria. Il numero di ore settimanali richiesto per le lezioni ed esercitazioni, è di 18 almeno. Lo stipendio annuo è di L. 2000 da pagarsi sul bilancio della scuola, oltre a L. 400 d'indennità per la direzione del laboratorio. Chi non fosse ancora stato professore titolare di tali materie potrà essere nominato reggente colla riduzione di L. 200 sullo stipendio.

Gli aspiranti alla cattedra suddetta sono invitati a presentare i loro titoli alla Segreteria della scuola professionale in Biella, non più tardi del 15 novembre prossimo.

Roma, 14 ottobre 1892.

Il Direttore Capo della Divisione Industria, Commercio e Credito
A. MONZILLI.
2

BOLLETTINO METEORICO DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 31 ottobre 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	14 6	4 2
Domodossola	coperto	—	11 0	6 0
Milano	coperto	—	13 6	9 6
Verona	coperto	—	13 8	10 9
Venezia	coperto	calmo	13 6	10 3
Torino	nebbioso	—	10 9	9 3
Alessandria	coperto	—	1[illegible] 4	10 0
Parma	piovoso	—	11 8	9 9
Modena	coperto	—	12 7	11 0
Genova	coperto	legg. mosso	16 6	13 3
Forlì	nebbioso	—	13 8	11 2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	15 7	12 3
Porto Maurizio	coperto	mosso	19 7	17 7
Firenze	1/4 coperto	—	21 0	10 2
Urbino	nebbioso	—	12 1	8 3
Ancona	3/4 coperto	calmo	16 0	12 0
Livorno	coperto	calmo	23 3	14 0
Perugia	1/4 coperto	—	18 2	9 2
Camerino	nebbioso	—	15 4	9 0
Chieti	coperto	—	18 4	5 4
Aquila	sereno	—	17 7	4 6
Roma	sereno	—	21 1	8 6
Agnone	sereno	—	17 7	7 7
Foggia	—	—	—	—
Bari	1/4 coperto	calmo	17 0	8 8
Napoli	sereno	calmo	19 4	14 3
Potenza	sereno	—	15 4	4 0
Lecce	sereno	—	19 2	11 0
Cosenza	3/4 coperto	—	20 6	9 0
Cagliari	coperto	agitato	23 0	19 4
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	21 6	17 0
Palermo	sereno	calmo	25 3	11 4
Catania	1/4 coperto	calmo	19 8	15 5
Caltanissetta	sereno	—	19 0	12 0
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	20 8	15 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 31 ottobre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762,1
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 71
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 20°,0. Minimo = 8°,6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 31 ottobre 1892.

In Europa pressione abbastanza elevata all'Est; 769 Kiew, Odessa; sempre bassa all'Ovest e al Nord 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora diminuito oltre i due mill. in Sardegna ed all'estremo Nordest, meno altrove; pioggie leggere al Nordovest e nell'Emilia, nebbie piovose in diverse stazioni; venti di levante freschi sulla costa centrale tirrenica.

Stamane: cielo coperto o nebbioso sull'Italia superiore e centrale poco nuvoloso o sereno altrove; venti freschi intorno Levante nel Tirreno; barometro: 765 Milano, Firenze, Foggia, Catania; 763 Roma; 759 Cagliari.

Mare agitato in Sardegna, mosso sull'alto Tirreno.

Probabilità: ancora venti deboli a freschi intorno levante, cielo vario o nebbioso con qualche pioggia sull'Italia superiore e centrale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 1° novembre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759,6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 71
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debolissimo.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 20°,0. Minimo = 12°,3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 1° novembre 1892.

In Europa depressione al Nord e sul Mediterraneo occidentale, pressione elevata sulla Russia meridionale. Bodo 744; Perpignono 751; Svizzera 755; Odessa 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso, pioggie e nebbie al Nord, qualche nebbia sul versante adriatico; temperatura mite; venti generalmente deboli del secondo quadrante.

Stamane: cielo qua e là piovoso al Nordovest, sereno sulla penisola Salentina, generalmente coperto altrove; venti qua e là freschi intorno al levante e al Nord, del 2° quadrante altrove; barometro a 756 mm a Portotorres, a 758 a Cagliari, Porto Maurizio, 761 al Nord, 764 sulla penisola Salentina.

Mare agitato a Portoferraio, Civitavecchia e Palermo.

Probabilità: venti freschi a forti intorno al levante, cielo nuvoloso o nebbioso con pioggie; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1° novembre 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	10 7	8 3
Domodossola	piovoso	—	11 8	3 0
Milano	coperto	—	12 4	10 6
Verona	coperto	—	14 0	12 0
Venezia	coperto	legg. mosso	14 0	11 8
Torino	piovoso	—	10 4	9 4
Alessandria	piovoso	—	11 6	9 8
Parma	temporalesco	—	12 1	10 2
Modena	coperto	—	12 3	11 6
Genova	coperto	legg. mosso	15 5	12 6
Forlì	nebbioso	—	14 0	11 4
Pesaro	coperto	calmo	15 3	11 3
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	19 8	12 5
Firenze	coperto	—	19 6	12 0
Urbino	1/2 coperto	—	13 8	8 7
Ancona	coperto	calmo	16 8	13 8
Livorno	temporalesco	legg. mosso	21 0	12 5
Perugia	coperto	—	17 0	10 9
Camerino	nebbioso	—	13 2	9 0
Chieti	coperto	—	13 4	5 4
Aquila	coperto	—	14 2	6 9
Roma	coperto	—	20 0	12 3
Agnone	1/2 coperto	—	17 6	7 2
Foggia	—	—	—	—
Bari	3/4 coperto	calmo	18 7	10 2
Napoli	1/2 coperto	calmo	19 4	12 1
Potenza	sereno	—	15 9	3 5
Lecce	sereno	—	22 0	12 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	mosso	23 0	17 9
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	23 0	19 2
Palermo	coperto	agitato	28 3	13 5
Catania	3/4 coperto	calmo	21 6	15 5
Caltanissetta	coperto	—	19 6	13 8
Siracusa	3/4 coperto	calmo	21 3	17 7

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 31. — *Sobranje.* — Vennero distribuite l'Esposizione finanziaria e la Convenzione per il prestito.

Il ministro delle finanze dichiara che, per la costruzione delle ferrovie e dei porti di Varna e di Burgas, il Governo concluse un prestito di 14,780,000 franchi nominali, sul quale la Länderbank di Vienna si è obbligata a pagare 12,050,000 franchi un mese dopo l'approvazione della Convenzione da parte della Sobranje.

Le somme rimanenti dovranno essere versate a rate annue fino al 1898.

L'1 0/0 è destinato all'ammortamento del prestito e l'interesse annuo è fissato al 6 0/0.

GIBILTERRA, 31. — Il vapore espresso *Emes*, del *Norddeutscher Lloyd*, è partito per Genova, proveniente da New-York.

BUENOS-AYRES, 31. — Un telegramma da Santiago dell'Estero, annunzia che il dottore Costa, colà inviato con truppe federali, è riuscito a ristabilirvi completamente l'ordine.

Le truppe insorte sono state disarmate.

WASHINGTON, 31. — Un Decreto del Presidente Harrison accorda all'Italia il beneficio della legge sulla proprietà letteraria.

MADRID, 1. — Iersera, vi fu una dimostrazione nel Prado contro il Sindaco, in seguito all'interdizione di un concerto già annunziato.

I tumultuanti ruppero i lampioni.

Molti magazzini e caffè si chiusero.

La dimostrazione venne repressa dalla gendarmeria.

Alcune persome riportarono contusioni. Quattordici furono arrestate.

NEW-YORK, 1. — L'ufficio meteorologico del *New-York Herald* segnala una nuova tempesta, che si dirige rapidamente verso la Francia e l'Inghilterra.

ATENE, 1. — La Camera dei deputati è convocata per l'11 corrente, nuovo stile.

BERNA, 1. — Il Consiglio federale autorizzò il presidente della Confederazione ad accettare la missione di arbitro che la Francia ed il Venezuela lo hanno pregato di assumere.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 ottobre 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		Cor. M.		96,05 07 1|2 12 1|2	— —	
RENDITA 5 0|0 2.a grida		—	—	95,95 96,—	95 98 1|4			— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottob 92	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	Ex coup. L. 1,30
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 60	» » » 2,17
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			93 30	» » » 2,17
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			100 25	» » » 2,17
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			103 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 92	500	500		— —			— —	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottob. 92	500	500		— —			425 —	Ex coup. L. 1?,—
» 4 0|0 2.a a 8.a Emissione	»	500	500		— —			420 —	» » » 10,—
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	460	460 —			— —	» » » 1 1,78
» » » Banca Nazionale 4 0|0.	»	500	500		— —			490 —	
» » » » » 4 1|2 0|0.	»	500	500		— —			492 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			657 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			538 —	
» » Sarde (Preferenza)	1 luglio 91	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1355 —	
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1022 —	
» » Generale	»	300	300		— —		371 1|2 371 3|4 372	—	
» » di Roma	1 genn. 90	500	300		— —			345 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			36 —	
» » Industr e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			493 —	ex acc.div. L. 12,5
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			493 —	» » » » 1 ,5
» Soc. di Credito Mobil. italiano (st.	1 luglio 92	500	400		— —		538 538,50	— —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 92	500	500		— —		970 971	— —	ex acc.div. L. 25,
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —		1202 1205	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 genn. 90	500	500		— —		4* 35 1|4 35 1|2 36	— —	
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —		169 68 1|2 68 67 68	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			172 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —		285	— —	
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —			183 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			324 —	
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 luglio 92	250	250		— —			190 —	
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			25 —	
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250	181,50	181 50		182	— —	
» » di Credito e d'ind. Edilizia	»	250	250		— —			252 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiario Incendi.	1 genn. 90	100	100		— —			80 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89.	1 luglio 92	500	500		— —			294 —	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro).	1 » 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			460 —	
» Soc Immobiliare	1 ottob 91	500	500		— —			417 —	
» » 4 0|0.	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali.	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna.	1 luglio 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 22 1|2
	Parigi	Cheques		103 90
3	Londra	90 giorni	25,91	— —
	»	60 giorni		
	»	Cheques		
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 ottobre
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 0\|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI.
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	95 80
» 3 0|0	59 —
Obbl. Beni Eccl 5 0|0	— —
Prest. Rotschild 5 0|0.	103 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	490 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	492 —
Az. Fer Meridionali.	680 —
» » Mediterranee	545 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale.	1300 —
» » Romana	1022 —
» » Generale	369 —
» Banco di Roma	345 —
Az. Banca Tiberina	36 —
» » In. e Com. (an)	505 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	500 —
» Soc. Cred. Mobil.	536 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	960 —
» » Acqua Marcia	1190 —
» » Condot. d'ac.	430 —
» » Gen. Illumin.	285 —
» » Tramway Om.	182 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	172 —
» » Immobiliare.	164 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	210 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	321 —
» » Metallurgica Italiana.	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	40 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	180 —
» » Cr. Ind Ed.	250 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	417 —
» » » 4 0|0	170 —
» » Ferroviarie	294 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.